

*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*  
*Sede legale Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)*  
*C.F. e Partita Iva 03021460609*  
*Pec: [avv.b.z.srl@pec.it](mailto:avv.b.z.srl@pec.it) - email: [societabzavvocati@gmail.com](mailto:societabzavvocati@gmail.com)*  
*Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494*  
*Capitale sociale euro 10.000,00*

## **TRIBUNALE DI MILANO**

### **in funzione di Giudice del Lavoro**

*Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.*

**MURDACA ANTONIA**, nata a Locri il 08.08.1973, c.f. *MRDNTN73M48D976H*, rappresentata e difesa giusta delega in calce al presente atto dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone, c.f. *BNGNNR65E08I838T* e dall'avv. Paolo Zinzi c.f. *ZNZPLA88L16810T*, nella qualità di professionisti designati dal ricorrente in virtù di specifico mandato conferito alla società "*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*" con sede legale in Isola del Liri (FR), Via Siracusa, 5 C.F. e Partita Iva 03021460609 e con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

pec [antoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it](mailto:antoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it)

Pec [avv.paolozinzi@pecavvomaticassino.it](mailto:avv.paolozinzi@pecavvomaticassino.it)

fax 0776.809862

### **contro**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), in persona del Ministro pro-tempore,

**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Usl Lombardia, Usp di Reggio Calabria e Usp di Milano**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti domiciliati *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso l'Avvocatura di Milano

nonché contro

i candidati/aspiranti controinteressati, come individuati nei bollettini

di mobilità allegati in uno al presente ricorso, i quali potrebbero risultare danneggiati dall'accoglimento del presente ricorso per i quali si avanza richiesta di notifica ex art. 151 c.p.c. e dunque tutti i docenti che hanno ottenuto l'immissione in ruolo nell'a.s. 2024/2025 per le classi di concorso e sedi indicati dalla docente Murdaca Antonia nella domanda di mobilità, in quanto l'istante ha chiesto al Ministero resistente copia degli indirizzi di residenza, senza esito alcuno.

**In breve.**

Parte ricorrente impugna, con il presente ricorso, i risultati dei bollettini dei trasferimenti della mobilità personale docente 2024/2025 in ragione della violazione di legge da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito laddove non ha considerato “.... *la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine....*” come previsto dalla normativa di cui al D.Lgs 297/1994 nonché da pacifica giurisprudenza dei Tribunali di merito e del Consiglio di Stato.

Ed invero, come dimostrato dai documenti provenienti dalla stessa Amministrazione resistente, risultano immessi in ruolo docente sulla medesima classe di concorso EEEE scuola primaria della ricorrente e sulla quale è stato negato il trasferimento alla odierna ricorrente.

**Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 03722/2019 del 22/07/2019** ha precisato che l'Amministrazione è tenuta ad applicare il principio in base al quale la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data e, pertanto, deve essere applicata “.... la preferenza per il

trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine....”.

Il ricorso va accolto e la ricorrente applicata in una delle sedi indicate nella domanda di mobilità secondo l'ordine di precedenza.

### **FATTO**

1) Murdaca Antonia è docente di ruolo scuola dell'infanzia - in servizio di ruolo presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Cesano Boscone (MI);

2) E' attualmente in servizio presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Cesano;

3) Ha presentato, nei termini *ex lege* previsti, domanda di trasferimento interprovinciale dalla Provincia di Milano alla Provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2024/2025;

4) L'istante ha indicato, nella domanda di scelta delle sedi per il trasferimento a.s. 2024/2025, nell'ordine, i seguenti istituti scolastici:

*“1 Comune A385 RC ARDORE*

*2 Comune B098 RC BOVALINO*

*3 Comune H970 RC SAN LUCA*

*4 Comune A843 RC BIANCO*

*5 Comune G735 RC PLATI'*

*6 Comune D976 RC LOCRI*

*7 Comune I725 RC SIDERNO*

*8 Comune D975 RC GERACE*

*9 Comune E956 RC MARINA DI GIOIOSA IONICA*

*10 Comune E044 RC GIOIOSA IONICA*

**5) La domanda di trasferimento non è stata accolta.**

6) Come di seguito chiarito, però, risulta documentalmente che sono stati immessi in ruolo altri docenti sulle sedi indicate dalla docente Primi Isabella nella domanda di trasferimento;

7) L'Usrc Calabria ha pubblicato l'Avviso per l'immissione in ruolo docenti per l'anno scolastico 2024/2025, in applicazione del CCNI, sono stati riservati il 50 per cento dei posti alle procedure di trasferimento ed il 50 per cento alle immissioni in ruolo;

8) Risulta che presso sedi scelte dalla docente Primi Isabella nella priorità della scelta delle sedi, sono stati immessi in ruolo docenti da GAE e da Concorso;

9) Nell'a.s. **2024/2025** sono stati immessi in ruolo i seguenti docenti su sedi indicate dalla ricorrente nella domanda di mobilità:

2 GAE RC AAAA - 2 261.00 Su Preferenza 2 ANASTASI GIUSEPPINA RCAA858008 (4) SCOPELLITI- GREEN NO

2 GAE RC AAAA - 4 260.00 Su Preferenza 3 BARRESI CATERINA RCAA858008 (4) SCOPELLITI- GREEN NO  
I.R. ESITO FASE II- ASSEGNAZIONE SEDE DI TITOLARITA'- G.A.E. - A.S. 2024/25 C.M. REGGIO CALABRIA

2 GAE RC AAAA - 5 259.00 Su Preferenza 4 PROCOPIO  
ANTONELLA RCAA858008 (12) SCOPELLITI- GREEN  
NO

2 GAE RC AAAA - 6 258.00 Su Preferenza 5 SCARFONE  
MARIA RCAA858008 (1) SCOPELLITI- GREEN NO

2 GAE RC AAAA - 7 257.00 Su Preferenza 6 SCHIAVONE  
STEFANIA RCAA81900N (1) S.EUFEMIA SINOPOLI  
MELICUCCA' NO

2 GAE RC AAAA - 8 254.00 Su Preferenza 7 AFFLITTO  
CELESTINA RCAA81900N (1) S.EUFEMIA SINOPOLI  
MELICUCCA' NO

2 GAE RC AAAA - 9 253.00 Su Preferenza 8 MAESANO  
GIUSEPPINA RCAA858008 (16) SCOPELLITI- GREEN  
NO

2 GAE RC AAAA - 10 252.00 Su Preferenza 9  
LOMBARDO GIUSEPPA RCAA85100D (12) ISTITUTO  
COMPENSIVO RIZZICONI NO

2 GAE RC AAAA - 11 251.00 Su Preferenza 10 CALABRO'  
ANNA RCAA81900N (32) S.EUFEMIA SINOPOLI  
MELICUCCA' NO

2 GAE RC AAAA - 12 250.00 Su Preferenza 11 TEDESCO  
GRAZIA RCAA81900N (6) S.EUFEMIA SINOPOLI  
MELICUCCA' NO

10) Tali posti dovevano essere assegnati a parte  
ricorrente in ragione della normativa vigente e quindi  
assegnati con priorità ai trasferimenti ed in subordine alle neo-  
immissioni in ruolo;

11) Con nota pec parte ricorrente ha inoltrato formale richiesta di reclamo e accesso atti;

12) Successivamente sono stati richiesti gli indirizzi di residenza dei docenti controinteressati;

13) L'istanza non sono state riscontrate;

Sussiste il diritto dell'istante ad ottenere il trasferimento in ragione della precedenza delle procedure di mobilità rispetto alle immissioni in ruolo.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, ritiene di adire codesto Tribunale per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **I**

***Illegittimità dell'applicazione del CCNI nella parte in cui prevede la mobilità sul 50% dei posti vacanti e utilizzo del restante 50% per le immissioni in ruolo.***

L'articolo 8 del CCNI mobilità a.s. 2022/2025 prevede:

*“.....5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase. **6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale.** Tali aliquote sono applicate fatti salvi*

gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno). 7. **Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2022/2023 viene assegnato per le immissioni in ruolo....."** .

La previsione dell'aliquota del 50% per i trasferimenti dei docenti nelle procedure di mobilità è illegittima.

In particolare, **l'art. 470 del decreto legislativo 297/1994 dispone come segue:** " 1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico."

Del resto, anche la legge 107/2015 non prevede, in alcun punto della stessa, un riferimento alla preferenza nell'assegnazione della sede in favore dei neo immessi in ruolo.

E' irragionevole la scelta ministeriale nella parte in cui prevede che una percentuale pari al 50% debba essere utilizzata per i trasferimenti e la stessa percentuale per le neo immissioni in ruolo.

Sarebbe ragionevole, invece, anche in ragione dell'età lavorativa dei docenti di ruolo, accordare il 100% dei posti disponibili a mobilità e,

solo successivamente, sui posti residuati, effettuare le immissioni in ruolo come prevede, del resto, la normativa vigente.

La normativa di riferimento e la legge 107/2015 non prevedono, in alcun punto della stessa, un riferimento alla preferenza nell'assegnazione della sede in favore dei neo immessi in ruolo.

E' pertanto irragionevole la scelta ministeriale nella parte in cui prevede che solo una percentuale pari al 50% debba essere utilizzata per i trasferimenti.

Sarebbe ragionevole, invece, anche in ragione dell'età lavorativa, accordare il 100% dei posti disponibili a mobilità e, solo successivamente, sui posti residuati, effettuare le immissioni in ruolo.

Tale tesi è stata inoltre accolta dal **Consiglio di Stato, il quale nell'Ordinanza n. 03722/2019 del 22/07/2019** ha precisato che l'amministrazione è tenuta ad applicare il principio in base al quale la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data e, pertanto, deve essere applicata *".... la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine...."*(all. 13).

In particolare, come evidenziato dalla sentenza numero 732/2019 del 19. 02. 2019 del Tribunale di Catania: *"...Detta scelta non risulta invece ragionevole se riferita al momento successivo rispetto all'assunzione della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva. In tale fase di mobilità la riserva...omissis... risulta irragionevole rispetto*



*all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito ...omissis... Omissis.... Né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 cost..... Omissis... La suddetta riserva, come osservato nei precedenti di merito già citati, non trova nessun appiglio del dettame legislativo..... “ (all. 12).*

Anche il **Tribunale di Frosinone, con sentenza resa nel procedimento r.g. 223/2020** ha così statuito: *“il Consiglio di Stato, con la richiamata ordinanza n.3722/2019; ha osservato che l'art.465, comma 1, del D.Lgs. n.297/1994 prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art.470, comma 1, del D.Lgs. n.297/1994, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata e pertanto va applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”.*

La condotta dell'Amministrazione è palesemente illegittima, stante l'irragionevolezza contenuta nell'attribuzione del solo 50% dei posti in favore della mobilità territoriale e professionale.

Dalla irragionevolezza della riserva del 50% dei posti deriva che il 100% delle disponibilità iniziali avrebbe dovuto essere messo a disposizione del personale richiedente mobilità e, solo in caso di esubero dei posti vacanti e disponibili a

seguito delle operazioni di mobilità, essere messi a disposizione delle nuove immissioni in ruolo.

Tutto ciò chiarito, con il presente ricorso, parte ricorrente intende far accertare e dichiarare, previa disapplicazione e/o declaratoria di nullità dell'art. 8 del CCNI mobilità a.s. 2022/2025, parte de qua, il proprio diritto di veder accolta la propria domanda di mobilità 2024/2025 con assegnazione presso l'ambito territoriale della Provincia di Reggio Calabria, scelto con preferenza nella domanda di mobilità.

Segnatamente, parte ricorrente, aveva diritto ad essere assegnata presso le sedi indicate con priorità nella domanda di trasferimento effettuata o quantomeno, presso uno degli altri istituti o ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di gradimento espresso per le preferenze, ovvero agli ulteriori individuati in corso di causa o ritenuti di giustizia, o in altro ambito/scuola indicati nella domanda di trasferimento allegata in uno al ricorso.

Tutto ciò premesso in fatto e in diritto, la ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa agisce in giudizio e

### CHIEDE

Che il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia accogliere le seguenti conclusioni.

#### In via principale,

per tutti i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, anche previa declaratoria di nullità/disapplicazione del Ccni Scuola 2022/2025 *ratione temporis* applicabile, nella parte in cui prevede che le operazioni di mobilità del personale docente si effettuano solo sul 50% riservando l'altro 50% residuo alle immissioni in ruolo, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della Amministrazione

resistente consistente nel mancato trasferimento dell'istante in una delle sedi indicate nella domanda di trasferimento in quanto assegnati a docenti neo immessi in ruolo, ovvero agli ulteriori individuati in corso di causa o ritenuti di giustizia secondo l'ordine di priorità indicate nel corpo del ricorso sulla scorta della domanda di mobilità avanzata dalla ricorrente;

condannare l'Amministrazione resistente a collocare parte ricorrente presso uno degli istituti indicati con priorità nella domanda di mobilità della ricorrente;

per l'effetto assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi indicate nella domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenza o comunque disponibili nell'ambito territoriale di Reggio Calabria che verranno individuate in corso di causa;

in ogni caso con vittoria di spese e competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore della società tra avvocati "*B&Z Società tra avvocati s.r.l.*" quale antistataria per anticipo fattone;

con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente per le causali dedotte nel ricorso.

**In via istruttoria:**

si chiede che il Giudice adito voglia ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione dei seguenti documenti (art. 210 e ss. c.p.c.):

Si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria relativamente alle deduzioni di controparte.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

all. 1) Domanda di Trasferimento Interprovinciale con scelta sedi 2024/2025;

- all. 2) Decreti immissioni in ruolo a.s. 2024/2025;
- all. 3) Istanza Accesso agli Atti/Diffida;
- all. 4) CCNI 2022/-2025;
- all. 5) Sentenza Tribunale di Frosinone;
- all. 6) Consiglio di Stato;
- all. 7) Procura alle liti.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminato e pari ad euro 259,00 trattandosi di materia di pubblico impiego.

Isola del Liri, 02 Ottobre 2024.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE** **AI SENSI DEGLI ARTT. 150 E 151 C.P.C.**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso in esame, il ricorrente impugna, con il presente ricorso, i risultati dei bollettini dei trasferimenti della mobilità personale docente a.s. 2024/2025, in ragione dell'esistenza di posti vacanti e disponibili nella Provincia di Reggio Calabria all'esito delle operazioni di mobilità, non assegnati a parte ricorrente, presso i seguenti istituti o ambiti territoriali

*"2 GAE RC AAAA - 2 261.00 Su Preferenza 2 ANASTASI GIUSEPPINA  
RCAA858008 (4) SCOPELLITI- GREEN NO*

*2 GAE RC AAAA - 4 260.00 Su Preferenza 3 BARRESI CATERINA  
RCAA858008 (4) SCOPELLITI- GREEN NO*

*I.R. ESITO FASE II- ASSEGNAZIONE SEDE DI TITOLARITA'-  
G.A.E. - A.S. 2024/25 C.M. REGGIO CALABRIA*

*2 GAE RC AAAA - 5 259.00 Su Preferenza 4 PROCOPIO  
ANTONELLA RCAA858008 (12) SCOPELLITI- GREEN NO*

*2 GAE RC AAAA - 6 258.00 Su Preferenza 5 SCARFONE MARIA  
RCAA858008 (1) SCOPELLITI- GREEN NO*

*2 GAE RC AAAA - 7 257.00 Su Preferenza 6 SCHIAVONE  
STEFANIA RCAA81900N (1) S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA'  
NO*

*2 GAE RC AAAA - 8 254.00 Su Preferenza 7 AFFLITTO CELESTINA  
RCAA81900N (1) S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA' NO*

*2 GAE RC AAAA - 9 253.00 Su Preferenza 8 MAESANO  
GIUSEPPINA RCAA858008 (16) SCOPELLITI- GREEN NO*

*2 GAE RC AAAA - 10 252.00 Su Preferenza 9 LOMBARDO  
GIUSEPPA RCAA85100D (12) ISTITUTO COMPRENSIVO RIZZICONI  
NO*

*2 GAE RC AAAA - 11 251.00 Su Preferenza 10 CALABRO' ANNA  
RCAA81900N (32) S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA' NO*

*2 GAE RC AAAA - 12 250.00 Su Preferenza 11 TEDESCO GRAZIA  
RCAA81900N (6) S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA' NO", ovvero  
agli ulteriori individuati in corso di causa o ritenuti di giustizia.*

*Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti  
alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il*

ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri soggetti non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, rilevato altresì che il M.I.M. e gli Uffici territoriali non hanno riscontrato la richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere gli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati, anche in considerazione dell'elevato numero di candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie **Ministero dell'Istruzione e del Merito** c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it), **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ed Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria e Ufficio Scolastico Provinciale di Milano e Usr Lombardia**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti domiciliati *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei rispettivi siti web individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di

diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

### **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al M.I.M. convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Generale dello Stato di competenza;

b) quanto a USR Lazio e Ufficio Scolastico Provinciale di Milano e Reggio Calabria convenuti: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

c) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

**Ministero dell'Istruzione** c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), in persona del Ministro pro-tempore, **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Provinciale di Roma e Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, Usr Lombardia**, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, tutti

domiciliati *ex lege* presso le relative competenti avvocature distrettuali dello Stato, nei rispettivi siti web individuati.

**Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;** stante **l'impossibilità oggettiva** di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del **presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del M.I. e/o degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali**, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale. In subordine si richiede autorizzazione la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

Con osservanza,

Isola del Liri, 20 Settembre 2024

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi